

OMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|---|
| N. 64 del 22/05/2018 Oggetto: | D.LGS. 14/03/2011 N° 23 - IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.- |
|--|---|

L'anno **2018** addì **22** del mese di **maggio** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO A.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, che consente l'introduzione dell'Imposta di soggiorno;

VISTO il D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 95;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento scaturiscono effetti dall'esercizio 2018;

VISTO in particolare l'art. 4 del D.Lgs. 14 febbraio 2011, n. 23;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO, che in data 31.07.2017, il Consiglio Comunale, con deliberazione N° 40 ha approvato l'istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;

DATO ATTO, che in data 31.07.2017, il Consiglio Comunale, con deliberazione N° 41 ha approvato la determinazione delle tariffe per l'Imposta di Soggiorno in relazione all'anno 2017;

DATO ATTO, che in data 18.05.2018, il Consiglio Comunale, con Deliberazione N° 25 ha integrato il Regolamento relativo all'Imposta di Soggiorno;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno, come modificato ed integrato del comma 5 con la citata Delibera di C.C. N° 25 del 18.05.2018, prevede che in sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che non gestiscano più di tre immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il giorno 30 del mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello forfettario per il quale è stato effettuato il versamento, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell'immobile o di mancato, totale o parziale, effettivo utilizzo – per qualsivoglia ragione - dello stesso a fini turistico-ricettivi.

RILEVATO che è emersa l'esigenza, al fine di rendere più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei privati possessori di immobili a destinazione abitativa destinati alle locazioni turistiche, di introdurre, per tali soggetti, la facoltà di adempiere al pagamento dell'imposta, entro e non oltre il termine

perentorio del 30 giugno di ciascun anno di imposta, sulla base di numero 50, presenze tassabili col parametro di alta stagione – Posada, pari a complessivi euro 50,00 per immobile, previa presentazione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento – a pena di decadenza – all'Ufficio Tributi del Comune – di apposita dichiarazione, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune, di opzione per la liquidazione del tributo sulla base del predetto numero forfetario di presenze tassabili, fermo restando che il mancato integrale pagamento del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno di imposta per il quale è stata comunicata l'opzione determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio.

VALUTATO che tenuto conto dell'esigenza di far emergere volontariamente, attraverso la predisposizione di misure di "compliance" le situazioni nelle quali l'attività di controllo risulterebbe meno remunerativa, e di limitare comunque in termini assoluti i costi delle attività di controllo, appare opportuno fissare, in via sperimentale, in 25 il numero minimo di presenze tassabili sulle quali determinare l'importo dell'imposta di soggiorno dovuta per ciascun anno di imposta ;

RITENUTO inoltre, per esigenze di semplificazione, di applicare, sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari, i quali abbiano stipulato apposita convenzione col Comune di Posada, una tariffa dell'Imposta di Soggiorno in misura percentuale del tre per cento (3%) sul costo della camera o dell'appartamento, con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno;

ACQUISITI i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;

-del Responsabile Settore Personale "Favorevole sulla regolarità tecnica" Capra F. _____

-del Responsabile Settore Ragioneria "Favorevole sulla regolarità contabile" Spanu P. _____

UNANIME

DELIBERA

1. di precisare per l'anno 2018 la seguente integrazione alle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

Categoria : Case/Alloggi affitto

*€ 50,00 annue minime, pari a 50 presenze tassabili, con parametro alta stagione/Posada per ciascuna unità immobiliare = importo annuo forfetario nell'ipotesi contemplata dall'art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, previa opzione del contribuente e pagamento integrale dell'imposta entro il 30 giugno di ciascun anno di imposta;

2. di approvare apposita tariffa da applicare, in via sperimentale, solo sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari che abbiano stipulato apposita convenzione col Comune di Posada nella misura percentuale del tre per cento (3%) sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione), al lordo di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di **quindici giorni** consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal 01.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella